

ASSOCIAZIONE CONVENTO
FRANCESCO DI BACCANELLO - APS
Statuto Associazione di Promozione Sociale - APS

Art.1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, nel rispetto del Codice Civile ed ai sensi della **Legge 7 dicembre 2000, n. 383** e successive modifiche ed integrazioni in conformità al dettato della Legge Regionale della Lombardia n°1 del 14/02/2008 e successive modifiche ed integrazioni l'associazione di promozione sociale denominata "**Associazione Convento Franceseano di Baccanello - APS**" con sede in Calusco d'Adda (BG).

La sua durata è illimitata.

Art.2 - SCOPO

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro.

Scopo dell'associazione è in particolare:

- 2.1.** Perseguire finalità di solidarietà sociale senza scopo di lucro.
- 2.2.** In considerazione del patto costitutivo, perseguire le finalità della solidarietà umana operando nel solco e con i valori dell'etica della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.
- 2.3.** Operare concretamente nell'ambito della solidarietà familiare e tra le persone, attraverso un agire che esprima condivisione e partecipazione ai bisogni di chi chiede aiuto, promuovendo esperienze di sostegno e valorizzazione dell'uomo in generale e della famiglia in particolare, con

quello stile che è proprio di colui che vive gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi.

2.4. Le finalità di cui sopra, si estrinsecano nelle attività e nei settori della beneficenza e dell'assistenza sociale a favore delle persone bisognose e svantaggiate, intervenendo anche nella sfera dell'educazione e della formazione, tenendo conto dell'universalità della persona con i suoi bisogni materiali e spirituali, operando in modo esemplificativo e non esaustivo con le seguenti modalità:

Promuovendo e gestendo esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia, mediante la gestione di progetti sociali – housing sociale -, per genitori separati e loro figli, per anziani soli, disabili e famiglie svantaggiate e/o soggette a sfratto, donne oggetto di violenza e minori in difficoltà con un particolare sguardo a coloro che sono vittime delle vecchie e nuove dipendenze (droghe, alcol, digitale, bullismo e cyber-bullismo, ecc.).

Organizzare corsi di formazione, sostegno spirituale, sostegno psicologico, piccoli trasporti sociali, accompagnamento a case di cura, distribuzione di alimenti, mensa per la marginalità sociale.

2.5. Collaborare e creare reti di sostegno con enti e istituzioni preposte alla cura e allo sviluppo della persona, come i servizi sociali comunali e sovracomunali, scuole del territorio, enti di formazione professionale, parrocchie, istituti ed enti religiosi, associazioni con finalità sociali e culturali, servizi istituzionali e case di cura, purché promuovano i valori Cattolici della gratuità, reciprocità, solidarietà e condivisione.

2.6. Salvaguardare la dignità della persona umana, promuovendo e partecipando alla dimensione comunitaria e realizzando azioni e progetti sociali finalizzati alla integrazione e coesione sociale. Promuovere convegni di studio e approfondimento su tematiche sociali, culturali e religiose.

Realizzare corsi di studio e formazione Cattolica e Francescana.

2.7. Favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni ordine e grado, per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale, anche tramite opportune forme di convenzione.

2.8. Realizzare esperienze di servizio sociale, di formazione e di animazione culturale.

Art.3 - ATTIVITÀ

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- a) Corsi di formazione; laboratori educativi, attività socio-occupazionali;
- b) Gruppi di Auto-mutuo-aiuto;
- c) Convegni e dibattiti;
- d) Nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti l'associazione potrà realizzare servizi e attività avvalendosi di proprie strutture o di strutture di enti terzi pubblici e privati, potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e creditizie che riterrà utili al conseguimento degli scopi sociali e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art.4 - AMMISSIONE DEI SOCI

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2. L'ammissione all'associazione di nuovi soci sarà senza discriminazioni economiche o di altra natura.

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

Art.5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, in quanto l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART.6 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.

6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

a) Morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto.

b) Gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

c) Comportamenti apertamente contrari al presente statuto.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica qualora il socio abbia dato un indirizzo e-mail.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART.7 - GLI ORGANI SOCIALI

7.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART.8 - L'ASSEMBLEA

8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

a) Avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve, inoltre, essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.6. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione e per il terzo mandato consecutivo del Presidente.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

8.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) Elezione del Consiglio direttivo.
- b) Proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi.
- c) Approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo.
- d) Ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo.
- e) Approvazione del programma annuale dell'associazione.

8.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui la maggioranza dell'assemblea lo ritenga opportuno.

8.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale

viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.13. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) Approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;

b) Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

c) Elezione del Presidente per il terzo mandato consecutivo.

8.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti da almeno tre mesi, purché in regola con il pagamento della quota.

ART.9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e finalità del presente statuto, fondati sulla spiritualità Francescana. Si stabilisce che sono membri di diritto del direttivo due frati designati dall'O.F.M. ; inoltre i membri dell'ordine francescano secolare fraternità di Baccanello che si presentino per essere eletti nel direttivo, devono essere professi da almeno un anno. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) Redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) Ammette i nuovi soci;
- e) Esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.
- f) Determina l'importo annuale della quota sociale di adesione.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure, elette in seno al Consiglio Direttivo stesso:

- 1) Il Presidente
- 2) Il Vice Presidente
- 3) Il Segretario

ART.10 - IL PRESIDENTE

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica tre anni e può essere rieletto fino ad

un massimo di due mandati consecutivi. Per l'elezione al terzo mandato si rimanda all'Articolo 8 punto 13 lettera C del presente statuto.

ART.11 - IL VICE PRESIDENTE

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

ART.12 - IL SEGRETARIO

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

ART.13 - I MEZZI FINANZIARI

13.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a)** Quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b)** Eredità, donazioni e legati;
- c)** Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d)** Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e)** Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f)** Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,

artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

13.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

ART.14 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

14.1. L'esercizio sociale va dal 01-01 al 31-12 di ogni anno.

14.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

14.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio

sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

14.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

14.5. È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

ART.15 - SCIOGLIMENTO

15.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

15.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

15.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore dell'Associazione Ordine Franciscano Secolare di Lombardia, in mancanza si procederà come da normativa vigente.

ART. 16 CONTROVERSIE

16.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse all'assemblea dei soci con esclusione di ogni altra giurisdizione.

16.2. L'associazione o gli associati possono proporre ricorso all'assemblea dei soci entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

16.3. L'Assemblea decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

16.4. La decisione dell'assemblea dei soci è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

NOTE:

1) La maggioranza per la delibera dello scioglimento dell'associazione, di cui all'art. 8 punto 13 b), prevista dal terzo comma dell'art. 21 Codice civile è da considerarsi di carattere inderogabile.

Letto, sottoscritto e firmato, Calusco d'Adda, il giorno 11 ottobre 2017.

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____